

DURATA DELLA PROTEZIONE – art. 109

Codice Proprietà Industriale

DURATA DELLA PROTEZIONE

art. 109 Codice Proprietà Industriale

1. Il diritto di costituire, concesso a norma di questo codice, dura venti anni a decorrere dalla data della sua concessione. Per gli alberi e le viti tale diritto dura trent'anni dalla data della sua concessione.
2. Gli effetti della privativa decorrono dalla data in cui la domanda, corredata degli elementi descrittivi, è resa accessibile al pubblico.
3. Nei confronti delle persone alle quali la domanda, corredata degli elementi descrittivi, è stata notificata a cura del costituente, gli effetti della privativa decorrono dalla data di tale notifica.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016